

INGEGNERIA  
PALMA C. (NA)  
tel. 8241493

scala:  
  
data  
11/06/84

elaborato  
**12**

Luigi  
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI  
DOTT. ING. SORRENTINO RUGI  
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALISTICO  
COL. N. 5916  
Ingegnere

**ORIGINALE**

COMUNE DI CARBONARA DI - NOLA -

NAPOLI

Elaborato grafico allegato alla delibera di  
adozione n° 36 in data 24 gennaio 1985 della  
quale costituisce parte integrante e contestuale

**IL SINDACO**  
*Dr. Aniello Rainone*



PIANO REGOLATORE GENERALE

SECRETARIO COMUNALE  
Dott. Maresca Domenico  
*Dott. Maresca Domenico*

NORME DI ATTUAZIONE (b)



scala:  
  
data  
11/06/84

elaborato  
**12**

Luigi Sorrentino - Ingegnere

COMUNE DI CARBONARA DI - NOLA -  
NAPOLI

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE (B)

## TITOLO 1° - PIANO REGOLATORE GENERALE

### Art. 1 - Il Piano Regolatore Generale

Ai sensi della legge 17 agosto 1942 N° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; nonché della legge 28 gennaio 1977 N° 10 e 5 agosto 1978 N° 475, nonché della normativa vigente di competenza della Regione Campania e delle leggi N° 14-17 del 20/3/1982; la disciplina urbanistica ed edilizia del territorio Comunale di Carbonara di Nola è regolata dal Piano Regolatore Generale.

### Art. 2 - Le norme di attuazione

Agli articoli delle presenti norme di attuazione si uniformano tutti gli interventi edilizi ed urbanistici pubblici e privati ricadenti nell'ambito del territorio comunale.

### Art. 3 - Opere esistenti

Gli edifici o le opere di qualsiasi natura esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale potranno subire trasformazioni solo per essere adeguati alle presenti norme.



## TITOLO II° - RIFERIMENTI

### Art. 4 - Riferimenti

Si intendono qui riportate tutte le leggi ed i decreti statali e regionali attinenti agli interventi comunque interessanti il territorio comunale.

## TITOLO III° - ELABORATI DEL P. R. G.

### Art. 5 - Elaborati del Piano Regolatore Generale

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1 - Inquadramento territoriale                               | scala 1: 25.000 |
| 2 - Attrezzature di interesse generale e serv.               | " 1: 5.000      |
| 3 - Planimetria del territorio comunale - sta<br>to di fatto | " 1: 2.000      |
| 4 - Attrezzature esistenti e di progetto                     | " 1: 2.000      |
| 5 - Zone omogenee  | " 1: 2.000      |
| 6 - Zonizzazione   | " 1: 2.000      |
| 7 - Viabilità  | " 1: 2.000      |
| 8 - <del>Costa</del> <sup>Costa</sup> suolo - uso agricolo - | " 1: 2.000      |
| 9 - Relazione introduttiva                                   |                 |
| 10 - Proporzionamento superfici                              |                 |
| 11 - Norme di attuazione (a)                                 |                 |
| 12 - Norme di attuazione (b)                                 |                 |



Art. 6 - Elaboratori normativi ed indicativi

Formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme gli elaborati:

Zonizzazione

Zone omogenee

Infrastrutture primarie e secondarie


TITOLO IV° - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 7 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale

IL P.R.G. si attua secondo due modi: l'intervento edilizio diretto o l'intervento urbanistico preventivo.

Art. 8 - Intervento edilizio diretto

Nelle zone ove non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, l'edificazione è consentita dietro rilascio di apposita Concessione da parte del Sindaco. Il rilascio della Concessione è obbligatoria per interventi che comportino modifiche del suolo, ivi compreso l'esecuzione di attrezzature primarie quali strade, fogne, acquedotti, opere di sbancamento o di ripristino, di demolizione di manufatti o edifici.



Art. 9 - Intervento urbanistico preventivo

Il P.R.G. si attua inoltre attraverso Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE), Programmi Pluriennali di Attuazione (articolo 13 della Legge 28 gennaio 1977 N° 10). e Piani di Recupero ai sensi della Legge 457/78 titolo 4°.

L'Attuazione del Piano Regolatore Generale avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in Piani Particolareggiati - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

La delimitazione dei singoli Programmi Pluriennali è definita su mappa catastale con apposita delibera consiliare. Tali unità quando non siano espressamente indicate nei grafici del Piano vanno delimitate da strade di P.R.G. e da confini di Zona omogenea.

Art. 10 - Previsioni per l'intervento urbanistico preventivo

I piani di cui al precedente articolo dovranno uniformarsi allo spirito ed alla lettera del Piano Regolatore Generale e

dovranno realizzarsi obbligatoriamente mediante convenzioni  
con il Comune.




In particolare dovranno far proprie le seguenti indicazioni:

- Destinazione di Zona
- Indici Edilizi e Urbanistici
- Qualsiasi altra prescrizione e vincolo indicati dal P.R.G.

Ai fini della formazione dei Programmi Pluriennali di Attuazione di cui al precedente articolo 9 ed in uniformità all'articolo 8 della Legge 28 gennaio 1977 N° 10, la convenzione Comunale con la quale sono stabiliti i criteri di intervento deve contenere:

- a) indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;



d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30  
e non inferiore a 20 anni.

Art. 11 - Tempi di attuazione

Adottato il P.R.G. dal Consiglio Comunale, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dagli Organi di cui al titolo successivo "Gestione del Piano", potrà completare, integrare e eventualmente variare il programma predisposto, sulla base di nuove esigenze e possibilità operative che potranno emergere col passare dei tempi.

Tali completamenti, integrazioni e variazioni dovranno comunque configurare un chiaro quadro di programmazione logica e temporalizzata degli interventi.

Le integrazioni e modifiche avranno legittimità di varianti al P.R.G. del Comune e relativo iter di Legge.

TITOLO V° - GESTIONE DEL PIANO

Art. 12 - Gestione del Piano

Tenuto conto che la gestione del Piano e le priorità degli interventi devono essere tali da:

- 1) corrispondere alle esigenze dei cittadini, fruitori del Piano;
- 2) essere conformi con le possibilità concrete finanziarie e



e giuridiche degli operatori pubblici (STATO, REGIONE, COMUNITA' MONTANA, COMUNE e loro CONSORZI, ENTI DI DIRITTO PUBBLICO);

3) diventare parte integrante e determinante della politica dell'Amministrazione Comunale.

Il P.R.G. è gestito dal Comune in collaborazione con i cittadini associati e con gli Enti preposti alle realizzazioni.

TITOLO VI° - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

Art. 13 - Indici urbanistici ed edilizi

L'edificazione e l'urbanizzazione nel territorio comunale è regolata dai seguenti indici:

Indici urbanistici

1) Superficie territoriale (mq)

per la superficie territoriale alla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale, si intende un'area comprendente le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

2) Superficie fondiaria (mq)

per superficie fondiaria (alla quale si applicano gli indici di fabbricabilità fondiaria) si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale, deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria e la superficie per opere di urbanizzazioni secondaria. La



superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo una minima unità di intervento.

3) Superficie per opere di urbanizzazione primaria (mq), che comprende le aree destinate a:

- strade
- spazi di sosta e parcheggi (decreto ministeriale 2/4/1968)
- aree a verde generico di rispetto.


4) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (mq) a norma del punto II° del V° Comma dell'art. 28 della Legge Urbanistica vigente, comprende le aree di cui all'art. 8 delle presenti norme, destinate (D.M. 2/4/1968) a:

- a) attrezzature scolastiche;
- b) attrezzature sociali;
- c) verde attrezzato e sport;
- d) parcheggio.

5) Rapporto massimo di copertura, misurato in percentuale mq/mq (superficie coperta, misurata come da Regolamento Edilizio/superficie fondiaria) riferito a tutte le opere edificate.

6) Indice territoriale massimo di fabbricabilità (mc/mq).

Esprime il volume massimo edificato ed edificabile consentito



sulla superficie territoriale per ogni tipo di edilizia. L'indice territoriale massimo di fabbricabilità comprende sia i volumi edilizi, esistenti che quelli di futura edificabilità risultano infatti dalla somma dell'indice di fabbricazione, relativa ai volumi edificati esistenti e dell'indice di fabbricabilità integrativo relativo ai volumi ulteriormente edificabili maggiorati dell'area di pertinenza.

Questa (A) si ottiene sommando alla superficie dell'area da edificare (a) la superficie di metà della strada o piazza che la delimitano (p), fino alla larghezza massima di metri 20, secondo la formula  $A = a+p$ ; tutto espresso in mq.

7) L'indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)

Esprime il volume massimo in metri cubi, costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria, comprende i volumi esistenti già edificati ed i volumi di ulteriore edificazione.

Indici Edilizi

1) Superficie utile (mq) rappresenta la somma delle superfici lorde di tutti i piani, torrini e porticati fuori ed entro terra ad esclusione delle autorimesse delle cantine, dei servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, ecc.), dei balconi incassati e dei sottotetti non abitabili.



2) Superficie coperta (mq). Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificabili fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti, come balconi e sporti di gronda, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.

3) Altezza del fabbricato (ml). Media dell'altezza delle varie fronti a sistemazione avvenuta.

4) Volume (ma vuoto per pieno). La somma dei prodotti delle superfici lorde di ogni piano, per le relative altezze lorde (misurata da pavimento a pavimento). Nelle altezze di superficie si considera la media; si suddivide in:

- Volume globale di tutte le abitazioni con esclusione delle scale, ascensori, porticati, balconi incassati, volumi tecnologici e sottotetti non abitabili.

- Volume globale di tutte le parti di fabbricato adibite a uffici, negozi, studi professionali e similari.

5) Distanza dai fabbricati, dai confini, dagli assi stradali.

Art. 14 - Applicazione degli indici e dei parametri

Gli indici urbanistici devono applicarsi alla redazione degli interventi urbanistici preventivi.



Gli indici edilizi si applicano ai progetti delle singole opere.

Ciascun degli interventi e dei progetti elencati farà specifico e particolare riferimento agli indici e ai parametri.

#### TITOLO VII° - INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE NORMATIVA

##### Art. 15 - Descrizione delle infrastrutture di comunicazione


Il P.R.G. definisce le seguenti infrastrutture di comunicazione:

- strade regionali
- strade intercomunali
- strade comunali e vicinale Pubblica

##### Art. 16 - Vincoli lungo le infrastrutture di comunicazione

Lungo le infrastrutture di comunicazione, all'interno di qualsiasi zona, non sono ammesse nuove costruzioni nella fascia di rispetto definita dal Decreto Ministeriale 1/4/1968 pubblicato dalla G.U. N° 97 del 1968.

Sono consentite le sopraelevazioni su manufatti esistenti a distanza inferiore alle norme di cui al D.M. del 1/4/1968.



Gli ampliamenti possono essere realizzati solo nella parte posteriore dei suddetti manufatti.

## TITOLO VIII° - ZONIZZAZIONE - NORMATIVA

### Art. 17 - Descrizione della zonizzazione

Il P.R.G. definisce le seguenti zonizzazioni:

- A - Riqualificazione urbana
- B + Intensiva di completamento
- B<sub>1</sub> - Edilizia satura
- C - Espansione urbana
- D - Zone produttive
- E - Zone agricole
- F - Piano di zona - Legge 18/4/1962 N° 167
- H<sub>1</sub> - Zone per il tempo libero
- H<sub>2</sub> - H<sub>3</sub> - Zone speciali

### Art. 18 - Riqualificazione urbana (A)

La parte del territorio comunale ricadente in tale zona è destinata alla riqualificazione urbanistica, intendendosi



per tale intervento il restauro conservativo dei singoli edifici presenti.

Sono consentiti edifici destinati ad abitazioni, ad uffici, ad attrezzature ricettive, a locali pubblici o aperti al pubblico per attività commerciali, di spettacolo, turistiche, ricreative o culturali. E' consentita l'apertura di botteghe artigiane con l'esclusione delle lavorazioni rumorose o inquinanti. E' prescritto l'intervento urbanistico preventivo salvo per gli interventi di restauro conservativo, di consolidamento statico, di normale manutenzione e di risanamento igienico-sanitario.



Sono consentiti, previo parere vincolante dell'Ufficio Comunale di Igiene, interventi edilizi con carattere igienico sanitario per una cubatura non superiore al 20% per alloggio.

I nuovi interventi possono essere posti anche sul confine dei fabbricati e fondi contigui.

E' altresì fatto obbligo di riutilizzare le tegole attuali ad inserire elementi similari ove necessario; è tassativamente vietato inserire saracinesche avvolgibili, infissi esterni in alluminio o in ferro, ornate in marmo, colori ad impasto nell'intonaco



**Art. 19 - Intensiva di completamento (B)**

E' consentito l'intervento edilizio diretto.

Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia nonchè di nuovi edifici.

L'indice di fabbricabilità fondiario massimo è fissato in 1.50 mc/mq; l'altezza massima degli edifici in 10.00 m.; costruzione sul confine oppure a 5.00 m. dal confine. Per i fabbricati esistenti è consentita la ricostruzione nei limiti del volume preesistente; perchè non si superi l'indice di fabbricabilità fondiaria 5 mc/mq, o altrimenti nei limiti del 70% del volume preesistente. Gli ampliamenti in senso orizzontale possono essere eseguiti sul confine o a distanza di 5.00 m. L'intervento edilizio in lotti di estensione maggiore di mq. 4500 è subordinato all'approvazione di lottizzazione convenzionata da parte del Consiglio Comunale.

**Art. 20 - Edilizia satura**

Non è consentito l'intervento edilizio diretto.

Sono consentiti interventi di ristrutturazione Urbanistica ed Edilizia.

Per i fabbricati esistenti è consentito la ricostruzione nei limiti del volume preesistente, purchè non si superi l'indice



di fabbricabilità fondiaria 5 mc/mq o altrimenti nei limiti del 70% del volume preesistente.

Art. 21 - Espansione urbana (C) A

Nelle aree del territorio comunale, ricadenti in tale zona, l'edificazione si attua mediante Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE).

In tali Piani si applicano gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria in misura rispettivamente di <sup>It</sup> 1.00 mc/mq e <sup>It</sup> 1.50 mc/mq.

La superficie da destinare ad attrezzature e servizi di cui al D.M. 1444/68 è fissata in 24.00 mq. per ogni 90 metri cubi di volume residenziale costruito per ogni abitante.

L'altezza massima degli edifici è fissata in H = 10.00 metri; il distacco minimo degli edifici dal confine è di metri 5.00.

E' consentito l'intervento edilizio diretto applicando tutti gli indici e parametri stabiliti per la zona nel limite massimo di 700 mq. e condizione che la porticella da edificare risulti di proprietà del richiedente da data anteriore a quella di adozione al presente R.E. e che il richiedente accetti il



vincolo di inedificabilità nell'area residua fino all'approvazione del piano lottizzazione. Vincolo da trascrivere alla Conservatoria Registri Immobiliari.

\* Art. 22 - Zone produttive (D)

Sono destinate ad impianti industriali artigianali o, comunque produttivi. Sono contrassegnate nelle planimetrie con la sigla D. In tali zone sono consentiti insediamenti ed ammodernamenti a carattere produttivo, tecnologico, di salvaguardia dell'ambiente, nonché ampliamenti e riconversioni di impianti industriali purché siano connessi con le esigenze produttive e venga conservata la destinazione di uso.

Per le nuove zone produttive da realizzarsi nelle zone agricole, si procederà attraverso variante al P.R.G.

Gli indici ammissibili consentiti sono:

- a) La fabbricabilità ammissibile, relativa ai volumi edificati chiusi, è di 1.5 mc/mq.
- b) E' consentito costruire a distanza di m. 6.00 dal confine.

L'altezza massima delle costruzioni è fissata in m.10.00.

Dal ciglio delle strade che perimetrano la zona produttiva "D" è fissato per le costruzioni un distacco minimo di m. 10.00, mentre dal ciglio delle strade interne a detta zona il distacco minimo è di m. 6.00.



c) Le opere di recinzione saranno particolarmente curate e saranno poste a metri 6.00 dal ciglio delle strade esterne a detta zona.

d) La superficie dell'area non coperta da fabbricati e da impianti sarà tutta sistemata a verde ed a viabilità.

e) Le fasce perimetrali libere esterne alle recinzioni e contenute tra queste ed i fili stradali, dovranno essere destinate esclusivamente a parcheggio ed a verde.

f) Per le aziende artigianali la fabbricabilità ammissibile relativa ai volumi chiusi, è di 1.5 mc/mq.

Valgono tutte le prescrizioni previste nei punti precedenti.

#### Art. 23 - Zone agricole (E)

Tali zone agricole sono destinate solo all'attività agricola ed alle attività di trasformazione collegate all'agricoltura ed è consentito solamente l'intervento edilizio diretto di cui all'articolo 10.

E' consentita l'edilizia residenziale e standard urbanistici, secondo le prescrizioni del successivo articolo 31 richiamata al penultimo comma del precedente articolo, proporzionati agli abitanti esistenti ai sensi D.M. 2/4/68; sono altresì consentiti



impianti per la zootecnia e le connesse trasformazioni dei prodotti  
dell'agricoltura.

Per le nuove costruzioni destinate alla residenza è consentito l'indice di mc. 0.03 mq, con l'accorpamento di altri fondi nel rispetto della L.R. N° 14 del 20/3/82.

Per le costruzioni esistenti non sono consentite trasformazioni architettoniche ma solo interventi edilizi di riqualificazione a carattere statico ed igienico-sanitario senza alterazione dei volumi e delle superfici esistenti.

Qualora venga verificato una carenza abitativa riferita ai locali di cucina e bagno, è consentito per ciascuno alloggio un volume integrativo massimo di 90 metri cubi previo preventivo parere dell'Ufficio Comunale d'Igiene.

Per le attività di trasformazione dei prodotti agricoli (stalle, depositi, cellai e simili), solo quando tali attività vengono chiaramente documentate come collegate al settore agricolo, per le produzioni, viene consentito l'indice fondiario di 0.10 mc/mq.

Art. 24 - Piano di zona - Legge 18/4/1962 N° 167 (F)



Nelle parti del territorio Comunale ricadente in tale zona si applicano gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria rispettivamente di 1.00 mc/mq e 1.50 mc/mq.

Altezza massima 11.00 metri, distanza dai confini pari a metà dell'altezza; la distanza minima è di metri 5.00.

Art. 27 - Zone per il tempo libero (H<sub>1</sub>)

L'area destinata a parco pubblico, attività sportiva e a parcheggio.

→  
Per tale intervento si applica l'indice di fabbricabilità territoriale di 0.20 mc/mq.

Sono consentiti interventi privati come al primo comma, in tutte le zone del territorio Comunale, purché sono rispettati gli indici di fabbricabilità fondiaria sopra descritta ed il lotto minimo d'intervento sia di 10.000 mq. →

Art. 28 - Zone speciali (H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>)

Sono considerate zone speciali le superfici destinate a caserma carabinieri e tutte le destinazioni pubbliche e di uso pubblico con carattere sovracomunale.

Altezza massima 8.20 metri.

Indice fabbricabile 1.5 mc/mq.



Art. 29 - Zona di rispetto cimiteriale (L)

In tale zona sono vietate le costruzioni e gli ampliamenti di qualsiasi natura.

Le distanze da osservarsi sono:

- distanza dagli alvei = metri 10.00 salvo riduzione autorizzata dall'Ente Bonifica.
- distanza perimetro cimitero = metri 100.00.

Art. 30 - Verde standard (D.M. 2/4/1968)

Le parti del territorio ricadenti in tali zone sono destinate ad attrezzature ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967 N° 765 e successivo D.M. 2 aprile 1968 pubblicato sulla G.U. N° 97 del 16 aprile 1968.

- a) scolastiche (asilo nido, scuola materna, scuola d'obbligo, superiori);
- b) sociali (biblioteche, centri culturali, attrezzature collettive e similari, edifici sanitari e per il culto, mercati e fiere);
- c) Verde attrezzato e sport (parco giochi, impianti sportivi e per il tempo libero)



d) parcheggi

Indici di fabbricazione fondiaria;

attrezzature scolastiche 1.5 mc/mq;

attrezzature sociali 2.00 mc/mq;

verde attrezzato e sport 0.2 mc/mq.


Ampi spazi a verde ed alberati devono essere previsti, così come dovranno essere rispettati gli alti fusti preesistenti.

Le aree parzialmente edificate ricadenti in tali zone, nella realizzazione degli standard verranno stralciate conservando la propria destinazione.

#### Art. 31 - Distanze tra gli edifici

Salvo che per la zona A, <sup>per</sup> tutti i nuovi fabbricati ricadenti nelle altre zone residenziali è prescritta la distanza minima di metri 10.00 tra pareti che si fronteggiano.

Le distanze minime tra i fabbricati, fra i quali siano interposte strade destinate a traffico dei veicoli debbono corrispondere, in tutte le zone residenziali, con esclusione della sola zona A, alla larghezza della rete stradale maggiorata di:



- metri 6.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a metri 7.00;

X - metri 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra metri 7.00 e 12.00;

- metri 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a metri 12.00.

X Gli ampliamenti in senso verticale (sopraelevazione) devono rispettare le distanze minime preesistenti.

#### Art. 32 - Programma di attuazione del Piano


La formazione dei piani di intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiati di Esecuzione Programmi Pluriennali di Attuazione) di cui all'art. 9 deliberata dal Consiglio Comunale entro sei mesi dal decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale.

Possono essere elaborati dall'Amministrazione Comunale studi preparatori non appena la delibera Consiliare di adozione di P.R.G. è divenuta esecutiva.

#### Art. 33 - Tempi di attuazione

La realizzazione del P.R.G. del Comune di Carbonara di

Nola sarà sviluppata nel tempo secondo il grado d'urgenza delle  
necessità sociali che il Piano si è proposto di osservare.



INDICE

NORMA DI ATTUAZIONE



TITOLO 1° - PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1 - Il Piano Regolatore Generale	Pag. 1
Art. 2 - Le norme di attuazione	" 1
Art. 3 - Opere esistenti	" 1

TITOLO II° - RIFERIMENTI

Art. 4 - Riferimenti	Pag. 2
----------------------	--------

TITOLO III° - ELABORATI DEL P.R.G.

Art. 5 - Elaborati del P.R.G.	Pag. 2
Art. 6 - Elaborati normativi ed indicativi	" 3

TITOLO IV - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 7 - Modalità di attuazione del P.R.G.	Pag. 3
Art. 8 - Intervento edilizio diretto	" 3
Art. 9 - Intervento urbanistico preventivo	" 4
Art. 10 - Previsioni per l'intervento urbanistico preventivo	" 4, 5, 6
Art. 11 - Tempi di attuazione	" 6

TITOLO V° - GESTIONE DEL PIANO

Art. 12 - Gestione del Piano	Pag. 6, 7
------------------------------	-----------

TITOLO VI° - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

Art. 13 - Indici urbanistici ed edilizi	Pag. 7,8,9,10
Art. 14 - Applicazione degli indici e dei parametri	" 10,11

TITOLO VII° - INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE NORMATIVA

Art. 15 - Descrizione delle infrastrutture di comunicazione	Pag. 11
Art. 16 - Vincoli lungo le infrastrutture di comunicazione	" 11,12

TITOLO VIII° - ZONIZZAZIONE - NORMATIVA

Art. 17 - descrizione della zonizzazione	Pag. 12
Art. 18 - Riqualificazione urbana (A)	" 12,13,14
Art. 19 - Intensiva di completamento (B)	" 14
Art. 20 - Edilizia satura	" 14,15
Art. 21 - Espansione urbana (C)	" 15,16
Art. 22 - Zone produttive (D)	" 16,17
Art. 23 - Zone agricole (E)	" 17,18
Art. 24 - Piano di zona - Legge 18/4/1962 N° 167(F)	" 18,19
Art. 27 - Zone per il tempo libero (H <sub>1</sub> )	" 19
Art. 28 - Zone speciali (H <sub>2</sub> -H <sub>3</sub> )	" 19,20
Art. 29 - Zona di ripetto cimiteriale (L)	" 20

Art. 30 - Verde standard (D.M. 2/4/1968)

Pag. 20,21

Art. 31 - Distanze tra gli edifici

" 21,22

Art. 32 - Programma di attuazione del Piano

" 22

Art. 33 - Tempi di attuazione

" 22,23

